

mento a titolo oneroso per le vendite fatte a favore dei figli, che sono eredi necessari, e per le cessioni di ragioni ereditarie, in quanto su questa già gravò la tassa di successione.

« Circa la prima categoria di contratti si è riconosciuto che quando il venditore abbia eredi necessari nella linea retta, e venda, non ai medesimi, ma venda agli altri parenti previsti nell'articolo suindicato, è da escludersi la presunzione della donazione.

« Se però per questa parte si è inteso il bisogno di apportare una modificazione all'articolo in esame, non si è ritenuto necessario occuparsi specificatamente delle cessioni di ragioni ereditarie.

« Per queste occorre distinguere se esse avvengono tra coeredi ovvero tra estranei.

« Nel primo caso è facile alle parti dimostrare che le somme pagate pel prezzo di acquisto provengono dal numerario o dai beni mobili caduti nell'eredità ed escludere ogni sospetto di simulazione; nel secondo caso è chiaro che le cessioni rientrano nella categoria dei contratti di vendita ordinari e come tali possono benissimo, se fatte tra parenti, nascondere una donazione; per cui debbono subire il trattamento imposto dal decreto luogotenenziale a tutti i contratti di vendita.

« Bene inteso però quando queste ultime cessioni avvengono con accollo di oneri o di debiti esistenti nella eredità e facienti carico al cedente non potrà negarsi, a concorrenza di essi, l'applicazione della tassa di trasferimento a titolo oneroso, come di regola.

« Con l'occasione infine si è ritenuto opportuno di meglio disciplinare e tener distinto l'obbligo fatto al notaio e quello imposto alle parti contraenti per quanto riguarda la dichiarazione di parentela, con separate sanzioni.

« Sicchè la modifica apportata alla suddetta disposizione risulta da questo articolo unico del decreto luogotenenziale 23 novembre 1916:

« La presunzione di donazione di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058, è esclusa quando il venditore abbia eredi necessari nella linea retta discendente e venda non ai medesimi ma agli altri parenti previsti nello stesso articolo.

« Oltre alla penale di lire 50 pei notai che omettessero di raccogliere o riferire nei contratti o nelle autenticazioni di

« firme le dichiarazioni relative al grado di parentela corrente tra le parti, una so-
« pratassa eguale a due volte la tassa effettivamente dovuta sarà applicata alle
« parti contraenti ed ai fidefacienti che falsamente dichiarassero al notaio non esistere tra di loro i vincoli di parentela
« previsti nell'articolo 4 suddetto ».

« Il sottosegretario di Stato

« DANIELI ».

Giretti. — *Al ministro delle finanze:* —
« Per sapere se, allo scopo di alleviare la gravissima carestia attuale dello zucchero, egli non intenda, di accordo con gli altri ministri competenti, permettere e promuovere, per quanto è possibile, coi provvedimenti atti a tutelare l'interesse fiscale dello Stato, il consumo della saccarina, ora che è scientificamente dimostrato come questo prodotto, pur non avendo le proprietà nutritive dello zucchero, può, senza alcun inconveniente igienico, essere adoperato come succedaneo economico in buona parte degli usi, nei quali è soprattutto richiesto un elemento dolcificante ».

RISPOSTA. — « Assicuro che il Governo sta studiando, con tutto l'impegno e l'interessamento che l'importante questione merita, se e in qual modo si possa provvedere a sostituire in parte la saccarina allo zucchero in quei comuni nei quali tale sostituzione si renda possibile senza pregiudizio di interessi sia privati, sia pubblici.

« Il sottosegretario di Stato

« DANIELI ».

Larizza. — *Al ministro della guerra.* —
« Per conoscere le ragioni che hanno indotto il Ministero ad impedire con le circolari 546 e 765 del *Giornale Militare* 1915 la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità disposti dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1062; e se intende emanare opportune e sollecite provvidenze che valgano a dar corso alle precise disposizioni del citato decreto con effetto retroattivo. Solo così verrebbe sanato il grave danno morale e materiale derivato agli ufficiali della riserva che, dichiarati definitivamente impromovibili per presunta deficienza di coltura e di pratica militare in tempo di pace (senza garanzia ed esperimento alcuno) da ben 16 mesi prestano zelante e lodato servizio ».

RISPOSTA. — « Agli ufficiali richiamati dal congedo per la guerra, compresi quelli